

CAPITOLO QUINTO

L'APPROVAZIONE DEFINITIVA COME ISTITUTO SECOLARE

a) *Dati generali*

Evidentemente soddisfatto dello statuto giuridico acquisito nel 1947 come istituto secolare di diritto pontificio, l'11.2.1950 (quindi, ancora volta, a brevissima distanza di tempo) Escrivá de Balaguer chiese l'approvazione definitiva del suo istituto e delle costituzioni.

Nei tre anni trascorsi, l'*Opus Dei* si era notevolmente sviluppato, come conferma lo stesso documento di approvazione definitiva (doc. n° 38 in appendice: Introduzione, capoverso «Ex laudis»), riuscendo a stabilirsi in Europa, in America, in Africa, complessivamente con oltre 100 sedi, la cui distribuzione tra ramo maschile e ramo femminile non è forse quella che ci si potrebbe immaginare: la maggioranza dei membri e dei centri, infatti, apparteneva alla sezione maschile.

Scendendo nei particolari (112), si sa che allora il ramo maschile dell'*Opus Dei* era particolarmente forte in Spagna con una cinquantina di centri (di cui 13 nella sola Madrid); esso era presente anche in Portogallo (dal 1945; 4 centri), Italia (dal 1946; 5 centri, di cui 2 a Roma), Inghilterra (dal 1946; 1 centro), Francia (dal 1947; 1 centro), Irlanda (dal 1947; 2 centri), Messico (dal 1949; 3 centri), USA (dal 1949; 2 centri), Cile (dal 1950; 1 centro), mentre la sezione femminile ne contava complessivamente una ventina, distribuiti in Spagna, Italia, Messico, USA e Irlanda. La divisione territoriale prevedeva 1 regione (Spagna), 4 quasi-regioni (Portogallo, Italia, Messico e USA), 3 delegazioni (Inghilterra, Argentina e Cile), 2 centri (Irlanda e Francia).

(112) Altre indicazioni circa la diffusione dell'*Opus Dei* in: D. LE TOURNEAU, *L'Opus Dei*, Parigi 1984, p. 11.

L'istituto si confermava, in questo momento, ancora largamente spagnolo. Dei circa 2.400 membri del ramo maschile (tra numerari e sopranumerari, secondo la divisione del momento), oltre 1.500 si trovavano in Spagna; al secondo posto veniva il Portogallo, con circa 260 membri; seguivano il Messico e l'Italia, con poco più di 100 membri ciascuna; mentre le altre nazioni erano tutte sotto i 100 membri, e la Francia, ultima, ne contava solo una ventina.

Il ramo femminile contava circa 550 sodali tra numerarie (la maggior parte) e sopranumerarie. La notevole differenza di numero rispetto al ramo maschile può essere in parte spiegata dal fatto che, per essere numerarie, bisognava avere una laurea, e, in quel momento, non erano molte le donne che accedevano agli studi universitari.

I sacerdoti, al 1950, restavano sempre pochi, superando appena la ventina e volendo l'istituto mantenerne il numero entro quell'1 % o 2% di cui si è già parlato.

La richiesta di Escrivá de Balaguer, accompagnata da ben 110 lettere commendatizie di Ordinari locali, venne esaminata, ancora una volta, come prassi della S. C. dei Religiosi, e si può supporre che non tutto fosse fuori discussione, perché il decreto di approvazione definitiva sottolinea (doc. n° 38 in appendice: Introduzione, capoverso «Congressus plenus...») che, per risolvere dubbi rimasti, si ritenne opportuno convocare il fondatore stesso a esporre le proprie ragioni - cosa insolita, in quei tempi, nella prassi della S. C. dei Religiosi - nel congresso plenario del 1°4.1950. In esso si decise, infine, di concedere l'approvazione definitiva, lasciando che i punti oscuri delle costituzioni venissero chiariti da una commissione di periti (tra cui, p. A. Gutiérrez e p. E. Gambari) in collaborazione con lo stesso Escrivá de Balaguer.

A questa data, però, l'*Opus Dei* aveva già ricevuto tutte le approvazioni e gli indulti che sembravano necessari o utili per la sua configurazione. La clericalità dell'istituto era stata approvata una prima volta - almeno indirettamente - con la concessione del *nulla osta* per l'erezione in società di vita comune; poi, una seconda volta, con l'approvazione delle costituzioni che lo dichiaravano *praevalenter* clericale; il decreto di lode lo confermava con parole esplicite e inequivocabili (cf. doc. n° 27 in appendice, [§ 7]) e, quarta e ultima volta, il rescritto del 1947 (cf. doc. n° 35 in appendice) confermava la clericalità per tutto l'istituto, quindi anche per il ramo femminile. Se a tutto ciò si aggiunge che il p. Larraona e il p. Gutiérrez, racco-

gliando la dottrina giuridica, avevano affermato che gli istituti secolari potevano essere considerati clericali se i sacerdoti formavano una classe a parte dei membri e detenevano il governo dell'istituto in tutto o in parte (113), non si vede come la S. C. dei Religiosi potesse recedere su questo punto, anche se qualche consultore avesse voluto ancora discuterne l'opportunità. L'*Opus Dei*, di fatto, riservava la direzione dell'istituto ai sacerdoti, che nell'interno dell'istituto costituivano una classe ben distinta, la Società sacerdotale della Santa Croce.

Analoghe osservazioni si sarebbe potuto fare per il ramo femminile dell'istituto, già approvato nel 1947, ed eventualmente per altre questioni suscettibili di essere rimesse in discussione.

L'*Opus Dei* era, quindi, in grado di sciogliere facilmente le obiezioni richiamandosi ad approvazioni già ricevute, e il 16.6.1950 ottenne l'approvazione pontificia definitiva dell'istituto e delle costituzioni, cui si aggiunse, in data 2.8.1950, una lettera in cui la S. C. dei Religiosi dichiarava che il fondatore, Escrivá de Balaguer, avrebbe potuto in seguito proporre delle modifiche alle costituzioni, in base all'esperienza e alle necessità apostoliche. Fuori dell'ordinario appare che, per un dato ovvio e di uso comune in tutti gli istituti religiosi da tempo immemorabile (i quali possono sempre proporre modifiche tramite il capitolo generale), si sia fatto un documento scritto. Escrivá non era contento del risultato raggiunto? Vedeva già una evoluzione posteriore? O desiderava semplicemente «premunirsi», non conoscendo la prassi della Curia romana e degli istituti religiosi in particolare? Oppure, approvando definitivamente le costituzioni dell'*Opus Dei*, la S. C. dei Religiosi aveva imposto alcune modifiche che il fondatore aveva accettato *ob torto collo*, e allora la S. C. dei Religiosi gli aveva rilasciato una dichiarazione - uno spiraglio, potremmo dire - che gli consentiva di chiedere modifiche alle costituzioni in base all'esperienza? Al momento attuale è ammesso che quest'ultima sia l'interpretazione esatta della lettera della S. C. - come sembra proba-

(113) L. - G. [A. LARRAONA- A. GUTIÉRREZ], *Iurisprudentiae pro institutis saecularibus hucusque conditae summa lineamenta*, in *Commentarium pro religiosis* 28 (1949) 308-45, p. 315, ripreso, con altri studi, nel volume *De institutis saecularibus, cura et studio «Commentarium pro religiosis»*, Roma 1951, p. 205: «...Possunt etiam iuxta modum, ut clericalia partim recognosci Instituta in quibus, etsi nec maior pars nec magna pars membrorum augeantur sacerdotio, tamen sacerdotes veluti classem constituunt ipsisque regimen supremum ac medium vel in totum vel in parte reservatur»

bile -, resta impossibile precisare quali punti delle costituzioni fossero in discussione. Il voto di obbedienza ai superiori dell'*Opus Dei* imposto ai sacerdoti secolari membri della Società sacerdotale della Santa Croce come oblato o soprannumerari, presentato da Alvaro del Portillo (cf. doc. n° 47 in appendice) come una decisione della S. C. dei Religiosi subìta da Escrivá de Balaguer, sarebbe solo uno dei possibili «compromessi». (In verità, questo «compromesso» sembra piuttosto limitato, perché i sacerdoti secolari oblato o soprannumerari emettevano un voto per confermare l'obbedienza canonica che già dovevano al loro Ordinario; mentre il voto di obbedienza ai superiori interni dell'*Opus Dei* riguardava solo la loro formazione e la loro vita spirituale, quindi senza alcuna interferenza nel ministero pastorale. Cf. comunque le *Constitutiones...* dell'*Opus Dei* del 1950, n° 79, 1° e 2°). In sostanza, sembra che non fosse in questione la fisionomia giuridica come istituto secolare, che risulta sempre accettata - almeno ufficialmente (a parte, quindi, quanto si dice nel doc. n° 41 in appendice) - sino al 1962. Escrivá si appellerà tuttavia a questa lettera del 1950 quando, nel 1962, chiederà la trasformazione dell'*Opus Dei* da istituto secolare in prelatura *nullius*.

b) *La fisionomia dell'«Opus Dei» nel decreto di approvazione definitiva dell'istituto e delle costituzioni*

Redatto in maniera molto solenne, *ne dubium quodlibet in posterum remaneat*, come afferma lo stesso documento (n° 38 in appendice: Introduzione, capoverso « Post satis... »), e pur sempre sotto forma di decreto (114), il documento (*Primum inter instituta*) inizia ricordando una gloria dell'*Opus Dei*, quella di essere stato il primo istituto secolare riconosciuto dalla Chiesa.

I paragrafi da 1 a 6 ripercorrono brevemente la storia dell'istituto (con le generalizzazioni già segnalate, quando il decreto considera l'attuale *Opus Dei* come già approvato giuridicamente nel 1941 e nel 1943) e ne precisa, poi, la fisionomia in 6 punti: 1. natura; 2. ordinamento; 3. apostolato; 4. spirito; 5. formazione dei membri, loro gradi e caratteristiche; 6. regime dell'istituto.

Il paragrafo sulla natura dell'istituto conferma che esso è un istituto secolare, clericale; precisa che i voti emessi dai membri sono «so-

(114) Cf. nota n° 72.

ciali», o privati riconosciuti, per distinguerli da quelli pubblici dei religiosi.

L'ordinamento è quello di un unico istituto diviso in due rami, maschile e femminile, che si riuniscono a livello generale nel «Padre», sempre eletto a vita, e nei consiglieri regionali a livello regionale. La direzione è in mano ai sacerdoti, cosa che giustifica la clericalità, e si dà una divisione dei membri più articolata di quella fin qui conosciuta.

Alla base stanno sempre i numerari (che devono essere laureati), veri membri dell'istituto, i quali obbligatoriamente vivono in comune («in famiglia»), cui si uniscono degli oblati (che non hanno tutti i requisiti dei numerari e, di regola, vivono soli o nelle loro famiglie) e i soprannumerari. Questa stessa divisione si ritrova nel ramo femminile, che distingue inoltre le semplici numerarie (laureate) dalle numerarie domestiche o inservienti.

La novità principale, in questo punto, è l'accettazione di sacerdoti diocesani nell'*Opus Dei*, con l'intento di offrire loro i benefici della spiritualità dell'Opera. Essi, però, vi partecipano solo come oblati o come soprannumerari, mai come numerari, e, quindi, non sono membri dell'istituto in senso stretto.

Il capitolo sull'apostolato insiste sul lavoro svolto dai sodali nel mondo come semplici cittadini, singolarmente o mediante la creazione di società ausiliarie o civili (tipo: società per la promozione della cultura, società per ricerche in determinati campi del sapere, ecc.), in modo da avvicinarle il più possibile al modello secolare. Si distingue, poi, un apostolato per la sezione maschile, cui viene affidato il compito di diffondere i principi cristiani con tutti i mezzi (stampa, conferenze, radio, ecc.) e anche quello di una ricerca dei lontani dal cristianesimo. Per il ramo femminile, invece, sono previsti anche compiti un po' più tradizionali, quali (oltre il servizio domestico e la cura dell'amministrazione nelle case dell'istituto): fondare scuole agricole per le giovani delle campagne o scuole per la preparazione delle giovani al servizio domestico, cooperare alla diffusione della fede con case editrici, librerie, ecc.

I paragrafi dedicati allo spirito dell'istituto sottolineano la dedizione completa che i membri debbono avere verso Gesù Cristo, offrendo in olocausto se stessi; il senso della filiazione divina di cui debbono essere pervasi; le caratteristiche della loro pietà che dev'es-

sere semplice, sobria e virile; la cura delle virtù morali, della educazione umana, ecc.

I paragrafi sulla formazione sottolineano (ma già era noto da altri testi) la necessità di avere una laurea per essere numerari; si prevedono le tre tappe di formazione (anch'esse già note): probazione, impegni temporanei mediante l'oblazione, impegni perpetui mediante la « fedeltà»; e si continua a dividere i numerari in vista delle responsabilità di governo: vi sono gli *iscritti*, cui spetta il compito di dirigere le opere dell'istituto e che godono di voce passiva; e, tra gli iscritti, vengono scelti gli *elettori*, che godono di voce attiva.

Il capitolo del regime conferma che il generale è eletto a vita e si giustifica il suo governo forte con il fatto che, essendo i numerari tutti intellettuali, c'è bisogno di una guida solida per mantenere l'autorità nell'istituto.

c) *Le costituzioni del 1950*

Divise in quattro punti (1. *De instituti natura et membris*; 2. *De vita sodalium in instituto*; 3. *De instituti regimine*; 4. *De sectione mulierum*), e, quindi, con una formulazione diversa rispetto al *Primum inter instituta*, esse permettono di conoscere meglio alcuni punti rimasti necessariamente in ombra nel decreto di approvazione.

- La clericalità è affermata in chiari termini (n° 2), sulla base delle costituzioni e degli speciali indulti concessi o che si concederanno all'istituto, però con l'immediata precisazione (a evitare possibili fraintendimenti) che la clericalità dell'istituto non si estende ai singoli membri, per cui, se sono laici, non possono godere dei diritti e privilegi dei chierici.

- Come fine specifico dell'istituto (n° 3 § 2) viene posto, in primo piano, l'apostolato tra gli intellettuali, apostolato che viene però esteso a tutte le classi sociali, mediante la santificazione del lavoro ordinario e l'esercizio dei doveri professionali.

Pur non avendo una specifica forma collettiva di apostolato (n° 7), i soci dell'*Opus Dei* lavorano in tre opere: *Opera di S. Raffaele e di S. Giovanni* per la formazione dei giovani; *Opera di S. Gabriele e S. Paolo* per la formazione dei soprannumerari; *Opera di S. Michele e di S. Pietro* per la formazione dei numerari e degli oblati.

Per i numerari laici, il n° 15 precisa che essi svolgono o possono svolgere lavori nella pubblica amministrazione, insegnare nelle università, o anche impegnarsi in professioni private, come medici,

avvocati o simili; lavorare, inoltre, nel commercio e nelle banche, perché il loro specifico dovere è l'adempimento cristiano delle loro professioni. In linea più generale, comunque, il mezzo preferito di apostolato dell'istituto sono le cariche pubbliche, specialmente quelle che comportano ruoli direttivi (n° 202) (115).

Per i sacerdoti numerari è previsto l'adempimento dei doveri inerenti al loro ministero sacerdotale all'interno e anche all'esterno dell'Opera (n° 14 § 1 e § 2); possono, però, continuare anche a svolgere compiti professionali, purché in accordo con quanto prescritto dal diritto della Chiesa (n° 14 § 3).

- Per quanto riguarda i membri dell'istituto, le costituzioni ne precisano la gerarchia in maniera più particolareggiata del decreto *Primum inter instituta*.

Alla base restano i numerari (n° 16 § 1), chierici e laici, veri membri dell'istituto: essi si dedicano alla perfezione (= consigli) evangelica, alle opere dell'istituto e conducono «vita in famiglia», dalla quale non possono essere dispensati se non per gravi e specifiche ragioni.

Rispetto al decreto, le costituzioni precisano più chiaramente che, per essere numerari, occorre un titolo accademico (n° 35, 1°), mentre oblati e soprannumerari possono provenire da qualsiasi classe sociale (n° 41 § 1), confermando la tendenza fortemente elitaria dell'istituto, rafforzata quando si dice che oblati e soprannumerari svolgono il loro apostolato tra le persone della loro stessa professione o del loro stesso ceto sociale (n° 25 § 4 e n° 28 § 1).

Di nuovo, rispetto al decreto, c'è la precisazione che dei soprannumerari possono far parte uomini e donne, sia celibi che sposati (art. 26). Il testo, però, non precisa se questi coniugati - e qui sarebbe la novità - sono intesi nel senso di coppie o semplicemente di uomini (si parla, infatti, del ramo maschile) che possono essere sposati e iscriversi ugualmente all'*Opus Dei*. Nella prima ipotesi avremmo i prodromi di un tipo di apostolato verso i coniugi intesi come

(115) *Constitutiones Societatis Sacerdotalis Sanctae Crucis et Operis Dei*, Roma 1950, n° 202: «Peculiare apostolatus Institutionis medium sunt munera publica, eorum praesertim quae directionis exercitium important». Non è, quindi, esatto quanto scritto da GONDRAND (*o. c.*, p. 183): « Occuper des postes élevés, de quelque nature qu'ils soient, n'est pas une de nos fins ».

coppia, che si svilupperà ampiamente più tardi nella Chiesa (116); nella seconda ipotesi si tratterebbe di semplici sposati a titolo individuale. E questa sembra essere l'interpretazione esatta, perché, nella parte delle costituzioni dedicata alla sezione femminile, si parla ugualmente di «sposate» che possono aggregarsi all'*Opus Dei*.

La categoria dei «cooperatori» (n° 29) non era presente nel decreto di approvazione. Le costituzioni precisano che di essa fanno parte coloro che aiutano l'*Opus Dei* con preghiere o elemosine, anche se sono lontani dalla Chiesa o non cattolici, sentendosi attratti dall'apostolato dell'istituto.

- L'incorporazione nell'istituto passa attraverso le tre fasi della *probatio*, della *oblatio* (impegni temporanei per 5 anni) e della *fidelitas* (impegni perpetui), con la precisazione che oblazione e fedeltà vengono emesse in appositi riti, indicati nel *Cerimoniale* dell'istituto. Per i soci numerari, sia l'oblazione (n° 53 § 1) sia la fedeltà (n° 56 § 1) esigono la emissione espressa dei voti di povertà, castità e obbedienza. Inoltre, prima della fedeltà, i numerari debbono redigere il loro testamento (n° 59).

Vi sono, poi, dei giuramenti suppletivi che numerari e soprannumerari devono emettere dopo la «fedeltà», e cioè (n° 58): 1° *quoad institutum*: di evitare personalmente tutto ciò che possa, in qualche modo, arrecargli danno e opporsi se questo danno fosse arrecato da altri membri dell'istituto; 2° *quoad superiores omnes ac singulos instituti*: a) di evitare mormorazioni; b) di esercitare la «correzione fraterna» con il superiore immediato e di riproporla al superiore maggiore nel caso essa fosse rimasta inascoltata presso il superiore immediato e si continuasse a ritenerla utile a tutto l'istituto; 3° *quoad me ipsum*: di consultare il superiore maggiore immediato o supremo, secondo i casi, per le questioni professionali, sociali o altre di una certa gravità (117).

(116) Cf. V. MACCA, *Coniugi religiosi*, in *DIP* 2 (1975) 1597-1601, ove non c'è alcun riferimento all'*Opus Dei*; G. ROCCA, *Santa Famiglia*, in *DIP*, vol. VIII, in corso di pubblicazione, ove viene presentata l'esperienza di un istituto che cerca di rivolgersi anche a coppie di sposi (attualmente, circa 400) richiamandosi a una intuizione di don Giacomo Alberione.

(117) Non è, quindi, esatto D. LE TOURNEAU, *L'Opus Dei*, Parigi 1984, pp. 37-8, 48 s, ecc., quando scrive che i membri dell'*Opus Dei* godono della più assoluta libertà, perché per loro c'è l'obbligo, sancito da un particolare giuramento, di consigliarsi con il loro superiore per questioni d'una certa gravità che toccano l'esercizio della loro

Pur essendo i membri tutti numerari, ve ne sono di quelli (pochi, in realtà) che, scelti dal «Padre» con il voto deliberativo del suo Consiglio, emettono una nuova e particolare «fedeltà» nell'istituto (n° 70), distinguendosi, perciò, sia dai semplici numerari, sia dagli iscritti che dagli elettori.

Comunque, prima di diventare iscritti, i numerari a ciò designati emettono un triplice giuramento: 1° di conservare la prassi della correzione fraterna, uno dei cardini dell'istituto; 2° di non ambire cariche nell'istituto; 3° di conservare lo spirito della primitiva povertà (n° 20).

Le pratiche ascetiche e spirituali cui si obbligano i sodali, sono precisate nella parte seconda delle costituzioni.

Con il voto di obbedienza (n° 148), i numerari e gli oblati si pongono a disposizione del «Padre generale», il quale «libere eis utitur in finem instituti, ad normam constitutionum».

Con il voto di povertà, essi rinunciano (n° 161 § 1, 1°) «facultati licite disponendi de re qualibet temporalis praetio aestimabili, sine legitima licentia superiorum», e non possono tenere nulla in proprio dopo l'incorporazione (118).

Il capitolo IV, *De piis servandis consuetudinibus*, è estremamente eloquente circa le pratiche ascetiche e spirituali: ove tre o più soci conducono vita in famiglia, in luogo conveniente si eriga la croce nera senza crocifisso (n° 234) (119); la sera, dopo la recita del rosario, si faccia un commento del Vangelo (n° 235); tutti abbiano in camera propria un'immagine della Madonna, che non mancheranno di salutare entrando o uscendo (n° 236); tutti gli atti comuni della sezione maschile si chiudano con l'invocazione (120): «Sancta Maria, Spes nostra, Sedes Sapientiae, ora pro nobis»; e quelli della sezione fem-

professione o altro argomento, pur non potendo essere materia diretta del voto di obbedienza.

(118) *Constitutiones...*, 1950, n° 163 § I: « Quidquid propria industria socii numerarii et Oblati facta incorporatione acquirunt, ad nutum Praesidis tribuitur Societati Sacerdotali Sanctae Crucis, vel Operi Dei, vel societatibus auxiliariis ».

(119) Il significato della croce senza crocifisso si trova chiaramente spiegato in *Cammino*, n° 178: «Quando vedi una povera croce di legno, sola, senza importanza e senza valore... e senza Crocifisso, non dimenticare che quella croce è la tua croce: quella d'ogni giorno, quella nascosta, senza splendore e senza consolazione..., che sta aspettando il crocifisso che le manca: e quel crocifisso sei tu». Cf. anche *Cammino*, n° 277.

(120) Per queste invocazioni erano state chieste speciali indulgenze. Cf. i doc. nn. 30 e 32 in appendice.

minile con: «Sancta Maria, Spes nostra, Ancilla Domini, ora pro nobis» (n° 237); ogni anno, a maggio, si faccia un pellegrinaggio a un santuario mariano (n° 238); tutti portino lo scapolare carmelitano (121) e ogni giorno, prima di coricarsi, recitino genuflessi le tre «Ave» cosiddette della purezza, se possibile con le mani in forma di croce (n° 240); ove possibile, a giudizio del consigliere regionale, si recitino in comune, mattina e sera, Prima e Compieta (n° 262); il sabato facciano qualche mortificazione (in onore di Maria SS.ma) e recitino l'antifona «Salve Regina» (n° 264); il «Padre», prima di andare a riposarsi, la sera, reciti prostrato il «Miserere» e, se non potrà farlo personalmente, ne affidi l'incarico a un altro (n° 248); in ogni camera vi sia l'acqua benedetta (n° 250); ogni anno, nella festa di s. Francesco d'Assisi, i numerari praticino lo «spoglio» (122) per mostrare il loro amore alla povertà (n° 251); si osservi il silenzio (123): maggiore, dall'esame di coscienza della sera sino alla Messa del mattino; minore, dopo il pranzo, per tre ore (n° 257); non trascurino la pia consuetudine di portare ogni giorno, per due ore, un piccolo cilicio e, una volta la settimana, di prendere la disciplina e di dormire sul pavimento, purché la salute non ne soffra (n° 260).

Il capitolo V, *De pietatis officiis sociorum*, precisa le varie pratiche di pietà dei membri dell'istituto: ogni giorno si dedichino all'orazione mentale per mezz'ora al mattino e un'altra mezz'ora la sera; assistano al sacrificio della Messa, ricevano il Corpo di Cristo sacramentalmente o almeno spiritualmente; recitino le preghiere comuni, facciano la visita al SS. Sacramento; dedichino un po' del loro tempo alla lettura spirituale; recitino ogni giorno il rosario di 15 misteri, ecc. (n° 261); ogni mese facciano un giorno di ritiro (n° 265) e, ogni anno, gli esercizi spirituali per alcuni giorni (n° 266); ogni settimana si dedichino alla pratica della «correzione fraterna» mediante il «circolo breve» (n° 268), che, però, non accoglie, uniti insieme, tutti i

(121) Anche per lo scapolare erano state chieste particolari facoltà alla Sacra Penitenzieria Apostolica. Cf. il doc. n° 17 in appendice.

(122) Lo «spoglio», una pratica in uso negli Ordini religiosi antichi, consiste sostanzialmente nel rimettere a disposizione del superiore, ogni anno, tutto ciò di cui si disponeva. Per ulteriori particolari: AA.VV., *Spoglio*, in *DIP*, vol. VIII, in corso di pubblicazione.

(123) Anche questa pratica, con la distinzione tra silenzio maggiore (o grande silenzio) e silenzio minore, viene dagli istituti religiosi; cf. AA.VV., *Silenzio*, in *DIP*, vol. VIII, in corso di pubblicazione.

membri dell'istituto presenti nelle singole case o centri: è previsto, infatti, un «circolo breve» distinto per i numerari, per gli oblati e per coloro che si trovano ancora in formazione; anzi, a giudizio del direttore e del suo Consiglio, può esservi un «circolo breve» cui partecipano solo alcuni numerari e, nei propri centri, solo alcuni oblati (n° 271).

Le costituzioni sono, poi, molto esplicite per quanto riguarda il segreto; si dice che l'istituto vuole vivere occulto e si astiene da qualsiasi atto collettivo che lo presenti come tale (n° 189); si vieta di manifestare il numero dei membri e di parlare di loro a estranei (n° 190); si parla della difficoltà che la mancanza di discrezione può suscitare nell'apostolato, nell'ambito della propria famiglia naturale (che si suppone, quindi, possa anche essere lasciata all'oscuro delle eventuali decisioni prese da qualche suo membro) e nell'esercizio della professione (n° 191) (124); si fa, però, notare la necessità che l'istituto e alcuni suoi membri siano conosciuti, perché tutto si svolga nel rispetto delle leggi civili (n° 191); si vieta di divulgare costituzioni, istruzioni edite e le altre che lo saranno, nonché di tradurre in lingue volgari, senza il permesso del «Padre», ciò che viene redatto in latino (n° 193).

- Gli articoli dedicati alla *sezione femminile* dell'*Opus Dei* sono pochi (da 437 a 479), valendo in linea generale quanto stabilito per il ramo maschile.

(124) Poiché questo articolo è stato spesso discusso, è utile conoscere i termini in cui esso è stato formulato: «Haec collectiva humilitas eo nostros perducet ut vitam, quam Deo sacrarunt, quadam discretione vivant, quae admodum conveniens est optatae apostolatus ubertati. Huius discretionis defectus posset grave obstaculum constituere pro apostolico labore exercendo, vel difficultatem aliquam suscitare in ambitu propriae familiae naturalis vel in exercitio muneris seu professionis. Quapropter socii Numerarii atque Supernumerarii probe sciant se prudens silentium semper observaturos circa nomina aliorum sodalium; et nemini umquam semetipsos revelaturos ad Opus Dei pertinere, nec quidem eiusdem Instituti diffusionis gratia, sine expressa licentia proprii Directoris localis. Haec discretio tenet praesertim illos, qui noviter in Instituto recepti fuerint necnon socios qui, qualibet ex causa, Institutum reliquerint. Institutum atque eiusdem nonnulla membra, e contra, nota esse debent, eo quod cuncti apostolici labores nostri intra civilium legum ambitus semper evolvuntur atque perficiuntur et pari modo, pari item animi virilitate, utrumque omnino vitamus, secretum scilicet ac clandestinitatem, cum id tantum nos moveat ad hanc discretionem servandam, humilitas atque impensior et uberior apostolica efficacia» (*Constitutiones...*, 1950, n° 191, pp. 103-4).

Alla base si trovano le numerarie, qui distinte in semplici numerarie (le laureate), tra le quali vengono poi scelte le iscritte e, salendo ancora nella scala gerarchica, le elettrici; e le numerarie inservienti (n° 440, 2°) che si dedicano ai lavori domestici nelle case dell'istituto e che sono governate da una apposita «prefetta delle inservienti» (n° 458). Vi sono poi le oblate, le sopranumerarie (che possono anche essere sposate) e le cooperatrici. Per il servizio che prestano all'istituto o alle sue società ausiliarie, le numerarie ricevono regolare stipendio. Alle semplici numerarie (non però alle numerarie domestiche) è raccomandata la pia usanza di dormire su un tavolato (125), salve sempre le necessità della salute (n° 447).

d) *Valutazione generale*

Quanto fin qui detto circa la fisionomia assunta dall'*Opus Dei* nel decreto *Primum inter instituta* e nelle costituzioni, permette di considerare l'intera questione da un altro punto di vista, esaminando la posizione assunta dalla S. C. dei Religiosi nell'approvare definitivamente sia l'istituto che le costituzioni dell'*Opus Dei*.

Trattando con l'*Opus Dei*, il dicastero romano non si è servito dei criteri solitamente utilizzati per approvare gli istituti propriamente religiosi, né per quanto riguarda le classi di membri, né per il quarto voto e giuramenti suppletori, né per la dipendenza del ramo femminile da quello maschile.

Per le classi di membri, l'*Opus Dei* - escludendo oblati, sopranumerari e operatori che non erano membri in senso stretto - in pratica ammetteva una quadruplici distinzione: *numerari semplici*, *numerari* (pochi) che emettevano un particolare atto di fedeltà oltre quello con cui si incorporavano definitivamente nell'istituto; *numerari iscritti*, cui spettava di dirigere le opere dell'istituto e che godevano di voce passiva; e, infine, *numerari elettori*, gli unici a godere di voce attiva, con passaggio da un grado all'altro legato alla discrezionalità del «Padre» e del suo Consiglio.

(125) Questa prassi è raccomandata dalle costituzioni solo alle numerarie e non ai numerari: cf. ANGUSTIAS MORENO, *o.c.*, pp. 187-8, che lamenta questa discriminazione. È, però, da osservare che per gli uomini erano previsti il cilicio, da portarsi ogni giorno per due ore, e, una volta la settimana, la disciplina nonché la penitenza di dormire sul nudo pavimento, salve sempre le necessità della salute. Cf. *Constitutiones...*, 1950, n° 260, p. 120.

Ora, da parecchio tempo ormai, almeno dopo la pubblicazione del CIC¹, la S. C. dei Religiosi era solita ridurre a due le classi (126) di membri presenti negli istituti religiosi: coristi e conversi (prevalentemente con questi nomi), riservando ai primi le cariche direttive. Vi furono ovviamente, nel passato, istituti che si presentavano con tre, quattro o più classi di membri, con diversi diritti e doveri; ma la S. C. dei Vescovi e Regolari, prima, e quella dei Religiosi, poi, ne hanno sistematicamente ridotto il numero, per evitare difficoltà nella vita interna dell'istituto. Anzi, al momento in cui l'*Opus Dei* viene approvato, erano già molti gli istituti religiosi orientati a unificare le classi in una sola, mettendo i membri tutti sullo stesso piano con uguali diritti e doveri se istituti laicali e lasciando la distinzione legata al carattere sacerdotale se istituti clericali.

Non si può neppure portare come modello la divisione in classi in uso nella Compagnia di Gesù (127), ove se ne hanno due: professi di voti solenni (i soli che possano occupare le cariche più importanti nell'Ordine) e professi di voti semplici (che comprendono i coadiutori spirituali, sacerdoti, e quelli temporali, cioè i fratelli laici).

Anche per quanto riguarda il «quarto voto» (128) e i giuramenti suppletivi, la S. C. dei Religiosi era piuttosto restia ad ammetterli, ritenendoli già inseriti nei tre consueti voti di religione. Per essere accettato, il quarto voto doveva riguardare un aspetto specifico della vita dell'istituto (fine, spiritualità). Ora, invece, con i giuramenti suppletivi imposti ai *numerari* e agli *iscritti* dell'*Opus Dei*, si andava ben oltre i limiti fino a quel momento rispettati.

Ciò che risulta un po' difficile comprendere è come la S. C. abbia accettato l'imposizione del giuramento della «correzione fraterna» (129), con l'obbligo, per il numerario, di ricorrere al superiore maggiore o direttamente al «Padre» qualora una prima «correzio-

(126) Cf. A. GAUTHIER, *Classi di religiose*, in *DIP* 2 (1975) 1154-8; ID., *Classi di religiosi*, *ivi*, coll. 1158-63. Per la prassi antica: A. BATTANDIER, *Guide canonique pour les constitutions des instituts à vœux Jimp/er...*, Parigi 1923⁶, nn. 86-8, pp. 64-7.

(127) Cf. M. Fors, *Compagnia di Gesù*, in *DIP* 2 (1975) 1264; G. ROCCA, *Regime*, *ivi* 7 (1983) 1392-4.

(128) Cf. J. G. GERHARTZ, *Quarto voto*, in *DIP* 7 (1983) 1125.30.

(129) I vari riferimenti alla «correzione fraterna», presenti nelle costituzioni del 1950, sono comodamente raccolti nell'indice analitico-alfabetico di queste stesse costituzioni, alla voce «Correctio fraterna», pp. 236-7.

ne», proposta al superiore immediato, fosse caduta nel vuoto e si ritenesse, invece, necessario tenerne conto per il bene dell'istituto.

I benefici (130) della correzione fraterna sono stati da sempre riconosciuti nella storia della vita religiosa, che, però, non ha mancato di notare gli eccessi cui può portare la proclamazione pubblica delle colpe, proprie e altrui, nonché il ricorso a un religioso investigatore o *circator* per la ricerca dei colpevoli da denunciare in capitolo. La stessa pratica della «manifestazione di coscienza» (131) al proprio superiore o superiora poteva provocare notevoli difficoltà, soprattutto quando la si voleva obbligatoria. Così la S. C. dei Vescovi e Regolari intervenne più volte, fino a che, con il decreto *Quemadmodum* del 1890, regolò la materia con prescrizioni che passarono nel CIC¹, escludendo tassativamente la obbligatorietà. È difficile, quindi, spiegare perché la S. C. abbia accettato questo giuramento nelle costituzioni dell'*Opus Dei*.

La dipendenza (132) del ramo femminile da quello maschile era vietata dal CIC¹ (c. 500, 3) per gli istituti religiosi. In passato vi furono non pochi istituti femminili alle dipendenze di quelli maschili; ma, poco per volta, la S. C. dei Vescovi e Regolari e la S. C. dei Religiosi ridussero tale dipendenza a una comunanza di ideali e di spiritualità, volendo che ogni istituto femminile avesse una propria gerarchia e autonomia interna, completa di superiora generale propria, di provinciali e di superiora locali. Ora, nell'*Opus Dei*, ramo maschile e ramo femminile vengono unificati, a livello generale, nell'unico «Padre» generale, e, a livello regionale, nel consigliere regionale (133).

Quindi non si può sostenere che, approvando l'*Opus Dei*, la S. C. ha agito seguendo il modello degli istituti religiosi; meglio ancora, essa ha lasciato che l'*Opus Dei* si strutturasse nel modo che esso stesso riteneva più congeniale e che, in pratica, appare essere secondo modelli in uso tra gli istituti religiosi nel secolo scorso e nei primi

(130) Cf. G. GHISLAIN, *Capitolo delle colpe*, in *DIP* 2 (1975) 176-9.

(131) Cf. M. DESDOUITS, *Manifestazione di coscienza*, in *DIP* 5 (1978) 880-7.

(132) Per tutta la questione: G. VAN DEN BROECK, *La dépendance des communautés de religieuses à l'égard d'un institut de religieux*, in *Revue de droit canonique* 18 (1968) 52-77.

(133) *Constitutiones...*, 1950, n° 450 § 1, p. 201: «Sectio mulierum regitur a Patre...»; e art. 461, p. 204: «In singulis regionibus sectioni mulierum, nomine et vice Patris semperque ad ipsius mentem, Consiliarius praeest ».

anni del sec. XX, ma che la S. C. non era più disposta ad accettare se un istituto religioso si fosse presentato in quella veste nel 1950.

Considerando, allora, il risvolto della situazione, si deve forse dire che, nell'approvare l'*Opus Dei* e le sue costituzioni, la S. C. dei Religiosi ha seguito il «modello» dell'istituto secolare?

La risposta va necessariamente sfumata.

Gli elementi propriamente «religiosi», assunti dall'*Opus Dei* nella vita quotidiana, sono evidentissimi da quanto sinora esposto. A quanto già indicato per le pratiche spirituali e ascetiche, per la «vita in famiglia», per quei «di più» che A. del Portillo riteneva utile osservare oltre il «minimo» stabilito dalla *Provida Mater Ecclesia*, si può aggiungere: la rigida povertà, per cui tutto ciò che numerari e oblato acquisiscono dopo l'incorporazione dev'essere devoluto o alla Società sacerdotale della Santa Croce o all'*Opus Dei* o alle società ausiliarie (134); l'obbligo imposto ai numerari di fare testamento prima della emissione della fedeltà (135); le modalità per la designazione dei confessori sia per i sodali che per le sodali (136); la rigida dipendenza di tutti i membri numerari e oblato dal «Padre», che liberamente può servirsi di loro secondo i fini dell'istituto (137), ecc.

In base a ciò, quindi, ci si può chiedere fino a che punto la S. C. ha tenuto conto dello statuto di «istituto secolare».

Il primo aspetto da discutere - perché tocca un elemento istituzionale - è la divisione dei membri, per cui (come già si è visto) vengono considerati membri in senso stretto solo coloro che conducono vita «in famiglia». In pratica, si hanno «interni», veri membri dell'istituto, ed «esterni», che non lo sono.

Posto in questi termini, il problema non era nuovo (138). Già

(134) Cf. nota n° 118.

(135) *Constitutiones...*, 1950, n° 59, p. 45: «Sodalcs numerarii ante fidelitatem, de bonis praesentibus vel forte obventuris, testamentum condant».

(136) Cf. *Constitutiones...*, 1950, n° 263 (per i sodali) e n° 449 (per le sodali).

(137) *Constitutiones...*, 1950, n° 148, p. 87: «Vi huius voti [obedientiae] omnes Instituti sodales Numerarii et Oblati omnimodam atque plenam Praesidi Generali propriisque superioribus profitentur obcdicntiam; et Praeses Generalis, quem uti Patrem omnes agnoscunt et venerantur, libere eis utitur in finem Instituti, ad normam Constitutionum».

(138) La questione dei membri «interni» e dei membri «esterni» è trattata da AE. GAMBARI, *Institutorum saecularium et congregationum religiosarum evolutio comparata*, in *Commentarium pro religiosis* 29 (1950) 224-80, ora anche, insieme con altri studi, in: AA.VV., *De institutis saecularibus*, Roma 1951, pp. 311-67. L'Autore

alla fine del secolo scorso e poi ancora agli inizi del sec. XX, non poche congregazioni religiose avevano chiesto di poter avere membri in senso stretto, cioè pienamente religiosi, sia viventi in comunità sia nelle loro famiglie o soli (in questi casi, senza abito religioso). Ciò era sentito come una condizione per lo svolgimento dell'apostolato in ambienti che non accettavano la presenza di religiose. Questi membri esterni, riconosciuti religiosi in un primo momento a pieno titolo come quelli interni, vennero poi sospinti fuori dell'istituto dalla giurisprudenza della S. C. dei Religiosi, che ritenne canonicamente religiosi e membri in senso stretto solo coloro che conducevano vita comune.

Ritornando ora all'*Opus Dei*, si può osservare come il modello presentato da Escrivá e approvato dalla S. C. dei Religiosi rifletta proprio questo orientamento, ma in un momento in cui altri istituti secolari riconoscevano come membri proprio e unicamente quelli che non conducevano vita comune.

Questa distinzione tra membri interni e membri esterni è rimasta a lungo non solo nelle costituzioni di non pochi istituti secolari, ma nella stessa prassi della S. C. dei Religiosi, la quale solo dopo il 1970 si è orientata a considerare come membri a pieno titolo anche gli esterni e ha fatto sopprimere la divisione in classi, attribuendo a tutti uguali diritti e doveri.

Altre perplessità vengono dalla accentuata divisione dei membri secondo le classi sociali (139), mantenuta persino nelle opere da svolgere; oppure dal riserbo di cui sono circondati i testi costituzionali dell'istituto, redatti in latino (140) (e, in primo luogo, le costituzioni), per cui è lecito domandarsi, se si accettano le testimonianze di ex membri dell'*Opus Dei*, che cosa realmente conoscessero delle costituzioni non solo gli oblati e i soprannumerari, ma i numerari stessi (141).

non sembra, però, conoscere che anche diverse congregazioni di Orsoline ebbero il problema dei membri «interni» ed «esterni». Alcuni casi in: P. CALLIARI, *Orsoline, del Sacro Monte di Varallo Sesia*, in *DIP* 6 (1980) 871-2; A. TOGNETTI, *Orsoline Figlie di Maria Immacolata*, *ivi*, coll. 883-5.

(139) Questa osservazione è stata fatta più volte, e recentemente anche da CASANOVA, *a. c.*, p. 280, nota 45.

(140) *Constitutiones...*, 1950, n° 193, p. 104: «Constitutiones hae, instructiones editae et quae forte in posterum edantur, ceteraque gubernationem Instituti attinentia, ne divulgentur; immo, absque Patris licentia, quae ex his latina lingua fuerim exarata ne in vulgares quidem linguas vertantur».

(141) Si sa di numerari, ex membri dell'*Opus Dei*, che hanno lamentato di non aver mai visto le costituzioni o lo *jus proprium* del loro istituto. Tra i tanti:

Il punto, però, maggiormente rilevabile nella configurazione assunta nel 1950 è la presenza di sacerdoti diocesani, inseriti come oblato o soprannumerari - mai come membri in senso stretto - nella Società sacerdotale della Santa Croce. Il fatto è che questi sacerdoti diocesani avrebbero potuto benissimo costituire un istituto secolare a sé stante, come già ve n'erano alcuni in quel periodo. Non è, quindi, una novità quella di sacerdoti diocesani che si aggregano all'*Opus Dei*: esempi di questo genere sono numerosi anche tra gli istituti religiosi (142). Nuovo, invece, è che questi sacerdoti non raggiungano una fisionomia autonoma, in un momento in cui altri la ottengono.

Ritornando alla domanda iniziale circa il comportamento assunto dalla S. C. dei Religiosi, si può dire che essa, approvando l'*Opus Dei*, ha accettato elementi antichi del diritto dei religiosi unendoli con altri di una certa secolarità, costituendo un corpo che, per la sua stessa struttura e nell'evolversi delle situazioni, poteva sentire il peso di ciò che esso stesso aveva contribuito a creare.

M^a ANGUSTIAS MORENO, *o. c.*, ed. 1976, pp. 25.6: «Las Constituciones... los socios de la Obra no tienen por qué conocerlas demasiado. Están escritas en latín, y no se traducen; los socios no las han leído *nunca*. Sólo un extracto, un resumen de ellas, realizado no sé con qué criterio... de uso muy controlado (retirado desde hace varios años y siempre custodiado por los directores: nadie debía tenerlo en su habitación ni veinticuatro horas; cada noche se recogían y se contaban cuidadosamente los ejemplares...»); e KL. STEIGLEDER, *Das Opus Dei - eine Innenansicht*, Zurigo-Einsiedeln-Colonia 1983, pp. 261-5: «...Ich wollte die Dokumente der Approbationen, vor allem das sogenannte "Ius peculiare"... endlich einmal sehen... Der Leiter des "Studienzentrums" meinte auf diese Bitte hin, dass ich die Dokumente gerne einsehen dürfe. Nur müsste ich mich noch etwas gedulden. Ich hatte augenblicklich einen derart "kritischen Geist", der das Resultat eines Mangels an Innenleben und "übernatürlicher Sicht" sei».

(142) Per una prima informazione su alcune associazioni di sacerdoti secolari sotto forma di «oblato» imitanti la vita religiosa: A. URRU, *Oblati diocesani*, in *DIP* 6 (1980) 620-2.